

SELVOL™ (Celvol®) Polyvinyl alcohol, homopolymerNumero della versione: 8.0
Sostituisce la versione del: 05.12.2022 (7)Revisione: 06.12.2022
Prima versione: 13.12.2010**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1 Identificatore del prodotto**

Identificazione della sostanza	poli(alcole vinilico)
Nome commerciale	SELVOL™ (Celvol®) Polyvinyl alcohol, homopolymer Grade: 103, E 103, 107, E 107, 125, 125NS, 125S, 165, 165SF, 305, E 305, 310, E 310, 325, E 325, 325 LA, E 325 LA, E325S, 350, 825
Numero di registrazione (REACH)	La sostanza è esente dall'obbligo di registrazione.
Numero CAS	9002-89-5

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati	Sostanza intermedia Ausiliario per cuoio Ausiliari tessili Imballaggio Tensioattivo Adesivo Industria alimentare
------------------------------------	--

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sekisui Specialty Chemicals Europe S.L. Carretera Nacional 340 Km. 1157 43080 Tarragona Spagna	Telefono: ++34 9775 49899 Fax: ++34 9775 44982
e-mail (persona competente)	MSDS@sekisui-sc.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Informazioni in caso di emergenza	+ +1 703 527 3887
--	-------------------

Come sopra o centro di informazione tossicologica più vicino.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)**

Questa sostanza non risponde ai criteri di classificazione di cui al Regolamento n. 1272/2008/CE.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Non prescritto.

Requisiti di etichettatura supplementari cfr. sezione 15 della scheda di dati di sicurezza

2.3 Altri pericoli

Pericolo di esplosione di polveri.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB.

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non elencato.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Denominazione della sostanza poli(alcole vinilico) 92 - 95%

Identificatori

Nr CAS 9002-89-5

Impurezze e additivi		
Denominazione della sostanza	Identificatore	% In peso
metanolo	Nr CAS 67-56-1 Nr CE 200-659-6	≤ 0,9
acetato di metile	Nr CAS 79-20-9 Nr CE 201-185-2	≤ 0,9

per il testo completo delle frasi H: cfr. SEZIONE 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Note generali

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
In caso di dubbio o se i sintomi persistono, avvisare il medico.

Se inalata

Aerare.

A contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

A contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Se ingerita

Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
In caso di malessere, consultare un medico.

Note per il medico

Nulla.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Queste informazioni non sono disponibili.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nulla.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

acqua, schiuma, schiuma alcool-resistente, polvere estinguente

Mezzi di estinzione non idonei

getto d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di decomposizione pericolosi: Sezione 10.
Pericolo di esplosione di polveri.
La polvere infiammabile depositata ha un notevole potenziale esplosivo.

Prodotti di combustione pericolosi

monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO₂)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.
Coordinare misure antincendio nelle zone circostanti.
Impedire il riversamento dell'acqua antincendio in fognature e corsi d'acqua.
Raccogliere l'acqua antincendio contaminata.
Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi

utilizzare un respiratore idoneo

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Ventilare l'area colpita.

Controllare le polveri.

Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali.

Per chi interviene direttamente

Indossare il respiratore in caso di esposizione a vapori/polveri/aerosol/gas.

6.2 Precauzioni ambientali

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

Contenere le acque di lavaggio contaminate e smaltirle.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita

Catturare meccanicamente.

Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita

Catturare meccanicamente.

Altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci

Riporre in appositi contenitori per smaltimento.

Ventilare l'area colpita.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

Dispositivi di protezione personali: cfr. sezione 8.

Materiali incompatibili: cfr. sezione 10.

Considerazioni sullo smaltimento: cfr. sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri

Utilizzare la ventilazione locale e generale.

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Per l'aspirazione di polveri combustibili possono essere adoperati esclusivamente aspirapolvere costruiti in modo da non costituire una fonte di ignizione.

Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.

Utilizzare solo utensili antiscintillamento.

Indicazioni specifiche/dettagli

Occorre tener conto di stratificazioni, depositi e accumuli di polveri infiammabili, così come di ogni altra causa che possa condurre alla formazione di un'atmosfera esplosiva pericolosa.

I depositi di polveri possono formarsi su tutte le possibili superfici in uno spazio aziendale.

Pericolo di esplosione di polveri.

Misure per la protezione dell'ambiente

Non disperdere nell'ambiente.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro.

Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

Lavare le mani dopo l'uso.

Si consiglia una protezione preventiva dell'epidermide (creme protettive/pomate).

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Atmosfere esplosive

Eliminazione dei depositi di polveri.

Per l'aspirazione di polveri combustibili possono essere adoperati esclusivamente aspirapolvere costruiti in modo da non costituire una fonte di ignizione.

Pericoli di infiammabilità

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.

Non fumare.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

Sostanze o miscele incompatibili

Materiali incompatibili: cfr. sezione 10.

Proteggere da sollecitazioni esterne come

gelo

Altre informazioni da tenere in considerazione

Queste informazioni non sono disponibili.

Disposizioni relative alla ventilazione

Predisporre un'adeguata ventilazione.

Progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Compatibilità degli imballaggi

Conservare soltanto nel contenitore originale.

7.3 Usi finali specifici

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite nazionali

Valori di esposizione professionale (limiti d'esposizione sul luogo di lavoro)									
Paese	Nome dell'agente chimico	Nr CAS	Identificatore	8 ore [ppm]	8 ore [mg/m³]	Breve termine [ppm]	Breve termine [mg/m³]	Notazione	Fonte
EU	metanolo	67-56-1	IOELV	200	260	-	-	H	2006/15/CE
IT	metanolo	67-56-1	VLEP	200	260	-	-	H	G.U. n. 218 - Allegato XXXVIII

Notazione

- 8 ore media ponderata nel tempo (limite di esposizione di lunga durata): misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata (salvo indicazione contraria)
- breve termine limite per breve tempo di esposizione (livello di esposizione a breve termine): valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l'esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti (salvo indicazione contraria)
- H absorbed through the skin

DNEL pertinenti dei componenti della miscela						
Denominazione della sostanza	Nr CAS	End-point	Livello soglia	Obiettivo di protezione, via d'esposizione	Destinato a	Tempo d'esposizione
metanolo	67-56-1	DNEL	130 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
metanolo	67-56-1	DNEL	130 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali
metanolo	67-56-1	DNEL	20 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
acetato di metile	79-20-9	DNEL	300 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici
acetato di metile	79-20-9	DNEL	620 mg/m ³	umana, per inalazione	lavoratori (industriali)	cronico - effetti locali
acetato di metile	79-20-9	DNEL	43 mg/kg p.c./giorno	umana, dermica	lavoratori (industriali)	cronico - effetti sistemici

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Utilizzare la ventilazione locale e generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezioni per occhi/volto

Protegersi gli occhi/la faccia. (EN 166).

Protezione delle mani

Guanti di protezione		
Materiale	Spessore del materiale	Tempi di permeazione del materiale dei guanti
IIR: gomma isobutene-isoprene (butile)	nessuna informazione disponibile	nessuna informazione disponibile
NR: gomma naturale, lattice	nessuna informazione disponibile	nessuna informazione disponibile

Usare guanti adatti.

Sono appropriati guanti di protezione per sostanze chimiche, come è stato testato secondo la norma EN 374.

Controllare la tenuta/l'impermeabilità prima dell'uso.

Per usi particolari, si raccomanda di controllare la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti di protezione sopraccitati insieme al fornitore dei guanti stessi.

Protezione del corpo

Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide (EN ISO 13982).

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

Apparecchio per filtraggio corpuscolare (EN 143).

Controlli dell'esposizione ambientale

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	solido
Colore	biancastro
Odore	caratteristico
Punto di fusione/punto di congelamento	230 – 240 °C
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	non determinato
Infiammabilità	questo è un materiale combustibile ma non si accende facilmente
Limite inferiore e superiore di esplosività	non si applica (solido)
Punto di infiammabilità	non si applica

Temperatura di autoaccensione	non si applica (solido)
Temperatura di decomposizione	irrilevante
(valore) pH	5 – 7 (in soluzione acquosa: 40 g/l, 20 °C)
Viscosità	irrilevante (solido)
La/le solubilità	
Solubilità in acqua	non miscibile in qualsiasi proporzione
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	non determinato
Tensione di vapore	non determinato
Densità e/o densità relativa	
Densità	non determinato
Densità di vapore relativa	non si applica
Densità apparente	610 – 670 kg/m ³
Caratteristiche delle particelle	non ci sono dati disponibili
9.2 Altre informazioni	
Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	classi di pericolo secondo GHS (pericoli fisici): irrilevante
Altre caratteristiche di sicurezza	
9.2.2.3 Formazione di miscele polvere/aria esplosive	può formare conentranzi di polveri infiammabili- nell'aria

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Questo materiale non è reattivo in condizioni ambientali normali.

10.2 Stabilità chimica

Il materiale è stabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione.
Cfr. Sotto "Condizioni da evitare".

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Pericolo di esplosione di polveri.

10.4 Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
Non fumare.
Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

10.5 Materiali incompatibili

comburenti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento.
Prodotti di combustione pericolosi: cfr. sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Salvo indicazione contraria la classificazione si basa su:

Studi su animali; Dati ottenuti mediante altre prove tossicologiche; Giudizio di esperti (forza probante dei dati).

Classificazione secondo GHS (1272/2008/CE, CLP)

Questa sostanza non risponde ai criteri di classificazione di cui al Regolamento n. 1272/2008/CE.

Tossicità acuta

Non è classificato come acutamente tossico (via orale).

Non è classificato come acutamente tossico (via cutanea).

Via di esposizione	Endpoint	Valore	Specie
orale	LD50	>5.000 mg/kg	ratto
dermica	LD50	>7.490 mg/kg	coniglio

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Via di esposizione	Endpoint	Valore	Specie
metanolo	67-56-1	orale	LD50	>1.187 - 2.769 mg/kg	ratto
metanolo	67-56-1	dermica	LD50	17.100 mg/kg	coniglio
acetato di metile	79-20-9	orale	LD50	6.482 mg/kg	ratto, maschile
acetato di metile	79-20-9	dermica	LD0	2.000 mg/kg	ratto
acetato di metile	79-20-9	inalazione: vapore	LC0	49,2 mg/l/4h	coniglio
acetato di metile	79-20-9	inalazione: vapore	LC100	98,4 mg/l/4h	coniglio

Corrosione/irritazione della pelle

Non è classificato come corrosivo/irritante per la pelle.

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare

Non è classificato come irritante o come causante gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Sensibilizzazione cutanea

Non è possibile stabilire una classificazione a causa di:

I dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione.

Sensibilizzazione respiratoria

Non è possibile stabilire una classificazione a causa di:

I dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è possibile stabilire una classificazione a causa di:

I dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione.

Cancerogenicità

Non è possibile stabilire una classificazione a causa di:

I dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Non è possibile stabilire una classificazione a causa di:

I dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è possibile stabilire una classificazione a causa di:

I dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è possibile stabilire una classificazione a causa di:

I dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione.

Pericolo in caso di aspirazione

Non è classificato come pericoloso in caso di aspirazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non elencato.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica (acuta)

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SELVOL™ (Celvol®) Polyvinyl alcohol, homopolymer

Endpoint	Valore	Specie	Tempo d'esposizione
LC50	>10.000 mg/l	persico sole a branchie blu (Lepomis macrochirus)	96 h
LC50	8.300 mg/l	daphnia magna	48 h
LC50	7.900 mg/l	Ceriodaphnia dubia (pulce d'acqua)	48 h
LC50	>40.000 mg/l	vairone a testa grossa (Pimephales promelas)	48 h

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Valore	Specie	Metodo	Tempo d'esposizione
metanolo	67-56-1	LC50	15.400 mg/l	persico sole a branchie blu (Lepomis macrochirus)	EPA-660/3-75-009	96 h
metanolo	67-56-1	EC50	12.700 mg/l	persico sole a branchie blu (Lepomis macrochirus)	EPA-660/3-75-009	96 h
metanolo	67-56-1	EC50	18.260 mg/l	daphnia magna	OECD Guideline 202	96 h
metanolo	67-56-1	ErC50	~22.000 mg/l	alga (Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201	96 h
acetato di metile	79-20-9	LC50	≥250 – ≤350 mg/l	pesce zebra (Danio rerio)	OECD Guideline 203	96 h
acetato di metile	79-20-9	EC50	1.027 mg/l	daphnia magna	OECD Guideline 202	48 h
acetato di metile	79-20-9	ErC50	>120 mg/l	alga (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201	72 h

Tossicità acquatica (cronica)
Tossicità acquatica (cronica) dei componenti della miscela

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Tempo d'esposizione	Valore	Specie	Metodo
acetato di metile	79-20-9	EC50	16 h	6.000 mg/l	fanghi attivi (Pseudomonas putida)	DIN 38412 T.9
acetato di metile	79-20-9	NOEC	72 h	120 mg/l	alga (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201
acetato di metile	79-20-9	crescita (CbEx) 10%	16 h	1.830 mg/l	fanghi attivi (Pseudomonas putida)	DIN Vorentwurf 38412 Teil 9

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Endpoint	Tempo d'esposizione	Valore	Specie	Metodo
acetato di metile	79-20-9	tasso di crescita (CrEx) 10%	72 h	>120 mg/l	alga (Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201

12.2 Persistenza e degradabilità

Biodegradazione

Non ci sono dati disponibili.

Processo	Velocità di degradazione	Tempo
impoverimento dell'ossigeno	90 %	28 d

Denominazione della sostanza	Nr CAS	Processo	Velocità di degradazione	Tempo
metanolo	67-56-1	impoverimento dell'ossigeno	95 %	20 d
acetato di metile	79-20-9	impoverimento dell'ossigeno	75 %	19 d

Persistenza

Non ci sono dati disponibili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

BCF <10

Denominazione della sostanza	Nr CAS	BCF	Log KOW
metanolo	67-56-1	<10	-0,77
acetato di metile	79-20-9	-	0,18

12.4 Mobilità nel suolo

Non ci sono dati disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai risultati della sua valutazione, questa sostanza non è una PBT o una vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non elencato.

12.7 Altri effetti avversi

I dati non sono disponibili.

Osservazioni

Wassergefährdungsklasse, WGK (classe di pericolo per l'ambiente acquatico): 1

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati.
Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa.

Osservazioni

Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1	Numero ONU o numero ID	non assegnato
14.2	Nome di spedizione dell'ONU	-
14.3	Classi di pericolo connesso al trasporto	-
14.4	Gruppo di imballaggio	-
14.5	Pericoli per l'ambiente	-
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	-
14.7	Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	-

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Relative disposizioni della Unione Europea (UE)****Restrizioni in base a REACH, Allegato XVII**

Nome	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Restrizione
metanolo	metanolo	67-56-1	R69
metanolo	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE	-	R3
metanolo	infiammabile / piroforico	-	R40
acetato di metile	questo prodotto risponde ai criteri di classificazione in conformità del Regolamento n. 1272/2008/CE	-	R3

Nome	Nome secondo l'inventario	Nr CAS	Restrizione
acetato di metile	infiammabile / piroforico	-	R40
acetato di metile	sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente	-	R75

Legenda

- R3 1. Non sono ammesse:
- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,
 - in articoli per scherzi,
 - in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.
3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:
- possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e
 - presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con l'indicazione di pericolo H304.
4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) le lampade ad olio etichettate con l'indicazione di pericolo H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - b) i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con l'indicazione di pericolo H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.
- R40 1. È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
- lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
 - neve e ghiaccio artificiale,
 - simulatori di rumori intestinali,
 - stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
 - imitazione di escrementi,
 - sirene per feste,
 - schiume e fiocchi per uso decorativo,
 - ragnatele artificiali,
 - bombette puzzolenti.
2. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Uso riservato agli utilizzatori professionali».
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2).
4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.
- R69 Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2019 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.

Legenda

- R75 1. Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze:
- a) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A, 1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
 - b) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità per la riproduzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso;
 - c) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0.001 % in peso;
 - d) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a:
 - i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;
 - ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;
 - e) nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 (*1), se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;
 - f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:
 - i) «Prodotti da sciacquare»;
 - ii) «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;
 - iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;
 - g) nel caso delle sostanze per le quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;
 - h) nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.
2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.
3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.
4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);
 - b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).
5. Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.
6. Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica.
7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che,

Legenda

successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:

- a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
- b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;
- c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato a norma del presente regolamento;
- d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);
- e) la dicitura «Contiene nichel». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
- f) la dicitura «Contiene cromo (VI)». Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;
- g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso. Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.

9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, Allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate

Non elencato.

Direttiva Seveso

Non assegnato.

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

Non elencato.

Regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

Non elencato.

Regolamento relativo ai precursori di droghe

Non elencato.

Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Non elencato.

Regolamento sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (PIC)

Non elencato.

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

Non elencato.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata condotta alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza dal fornitore.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione delle modifiche (scheda dati sottoposta a revisione)

Sezione	Voce precedente (testo/valore)	Voce attuale (testo/valore)
1.1	Numero di registrazione (REACH): Polimero	Numero di registrazione (REACH): La sostanza è esente dall'obbligo di registrazione.
3.1	-	Impurezze e additivi: modifica nella lista (tabella)

Abbreviazioni e acronimi

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
2006/15/CE	Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE
8 ore	Media ponderata nel tempo
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interne)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada)
BCF	Bioconcentration factor (fattore di bioconcentrazione)
breve termine	Limite per breve tempo di esposizione
CAS	Chemical Abstracts Service (un identificativo numerico per l'individuazione univoca di una sostanza chimica, privo di significato chimico)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele
DGR	Dangerous Goods Regulations (regolamenti concernenti le merci pericolose - see IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (livello derivato senza effetto)
EC50	Effective Concentration 50 % (concentrazione efficace 50 %). L'EC50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata in grado di provocare come effetto 50% di cambiamenti (per esempio, sulla crescita) durante un intervallo di tempo specificato

SELVOL™ (Celvol®) Polyvinyl alcohol, homopolymer

Abbr.	Descrizioni delle abbreviazioni utilizzate
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (lista europea delle sostanze chimiche notificate)
ErC50	≡ CE50: in questo metodo, la concentrazione della sostanza in esame che provoca una riduzione del 50 % della crescita (CbE50) o del tasso di crescita (CrE50) rispetto al controllo
G.U. n. 218 - Allegato XXXVIII	Gazzetta Ufficiale n.218: Modificato l'allegato XXXVIII come previsto dal decreto interministeriale
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche" sviluppato dalle Nazioni Unite
IATA	Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente in trasporto aereo di merci pericolose)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale delle merci pericolose)
IOELV	Valori limite indicativi di esposizione professionale
LC50	Lethal Concentration 50 % (concentrazione letale 50 %): la CL50 corrisponde alla concentrazione di una sostanza testata che è in grado di provocare 50% di mortalità in un determinato intervallo di tempo
LD50	Lethal Dose 50 % (dose letale 50 %): la DL50 corrisponde alla dose di una sostanza testata che è in grado di provocare 50 % di mortalità in un determinato intervallo di tempo
log KOW	n-Ottanolo/acqua
NLP	No-Longer Polymer (ex polimero)
NOEC	No Observed Effect Concentration (concentrazione senza effetti osservati)
Nr CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e la lista NLP) è la risorsa per il numero CE a sette cifre che identifica le sostanze disponibili commercialmente all'interno della UE (Unione europea)
PBT	Persistente, Bioaccumulabile e Tossico
ppm	Parti per milione
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)
VLEP	Valore limite di esposizione professionale
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (ADR/RID/ADN).
Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regolamento concernente in trasporto aereo di merci pericolose).

Responsabile della scheda di dati di sicurezza

C.S.B. GmbH
Dujardinstr. 5
47829 Krefeld, Germany

Telefono: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Fax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
e-Mail: info@csb-compliance.com
Sito internet: www.csb-compliance.com

Clausola di esclusione di responsabilità

Le presenti informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze.
La presente SDS è stata compilata e si intende valida solo per questo prodotto.